



**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 5
ARENELLA VOMERO
Servizio Attività Tecniche**

ORDINANZA N. 06 DEL 24/02/2016

OGGETTO: Integrazione alla O.D. n. 100 del 10.02.2016 - Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per la delocalizzazione provvisoria del mercato di via Annella di Massimo in via Nicola Antonio Zingarelli.

I L D I R I G E N T E

Premesso che con l'O.D. n. 64 del 03.02.2016, parzialmente modificata dalla O.D. n. 100 del 10.02.2016, per consentire l'esecuzione dei lavori di riqualificazione stradale nella storica via Annella di Massimo, è stato istituito un dispositivo di traffico temporaneo che prevede, tra l'altro, il divieto di transito veicolare in via N.A. Zingarelli nella fascia oraria 7.00-16.00;

Precisato che con l'adozione del suddetto dispositivo è da ritenersi salvaguardato l'accesso degli aventi diritto al passo carraio ubicato al civ. 5 di via N.A. Zingarelli;

Ritenuto, tuttavia, opportuno esplicitare quanto riportato al punto precedente nella parte dispositiva del provvedimento;

Letto il Decreto Ministeriale 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" che l'impresa esecutrice dei lavori avrà cura di attuare;

Vista la disposizione del Vice-Direttore Generale dell'Area Tecnica, prot. n. PG/2014/0291749 del 09/04/2014, inerente l'adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del C.d.S.;

Visti il decreto legislativo 285/1992 e il decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

ad integrazione della O.D. n. 100 del 10.02.2016,

garantire il transito dei veicoli diretti e provenienti dal passo carraio ubicato al civ. 5 di via N.A. Zingarelli attraverso il varco di Piazza Quattro Giornate.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del decreto legislativo 285/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi